

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – PERIODO 01/01/2026 -31/12/2028 -**

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 51, della legge 29 dicembre 2019, n. 157)

Tra

tra l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, della Regione Siciliana (di seguito Regione), codice fiscale e partita IVA 80012000826, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentato da Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro, nato a Raffadali (AG) il 05.03.1964, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Notarbartolo 17, Palermo, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, nominato con Decreto Presidenziale n. 724 del 17/02/2025

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona del Gen. Tullio Del Sette nella sua qualità di Commissario Straordinario in virtù della nomina di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/02/2025.

Premesso che

- a) la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il D.M. 25-11-1998 n. 418 costituisce il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- c) l'art.3 della L.R.n.16 del 11/08/2015 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore;
- d) l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;
- e) l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture,

razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

- f) la Regione Siciliana ed ACI ognuna per il proprio fine istituzionale assicurano che le banche dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della tassa automobilistica nazionale/regionale detengano dati aggiornati ed attendibili. Considerato che il presupposto tributario della tassa automobilistica regionale si basa sulle risultanze comunicate dal tenentario del PRA e che la gestione dell'archivio regionale innesca conseguenti aggiornamenti/correzioni del PRA entrambi gli enti perseguono la razionalizzazione e la bonifica continuativa dei dati in funzione del contrasto all'evasione tributaria e mediante la gestione dei relativi archivi e la bidirezionalità dello scambio dei dati;
- g) il presente accordo consiste nel reciproco scambio di prestazioni e relativo rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute, da parte dei soggetti coinvolti per perseguire attraverso la corretta amministrazione del tributo e l'erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti in ogni fase del rapporto di cooperazione, l'ottimizzazione delle relative banche dati;
- h) il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
- i) il seguente accordo di cooperazione pianifica lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

Premesso che la Regione Siciliana

- a) ha avuto notizia, con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, della dismissione graduale del Sistema di Gestione Archivio Tasse Automobilistiche (SGATA) a favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e che la predetta dismissione avrebbe determinato che i servizi prima erogati dall'Agenzia delle Entrate tramite SGATA sarebbero stati offerti dal nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI

premessi che ACI

- a) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- b) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di

tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;

- c) ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali.
- d) come rappresentato al Dipartimento delle finanze e del credito della Regione siciliana, con nota prot.n. 4802 del 23/09/25, ha interesse a proseguire nel rapporto di cooperazione con la Regione in materia di tasse automobilistiche disponendo della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio;
- e) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n. 124/2019, così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province autonome gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), che ai sensi del DM 418/98, art. 5, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, come attualmente garantito per le Regioni Marche, Molise, Calabria, Liguria, Veneto ed offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- f) ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, può essere affidataria della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche da parte delle Regioni, Province Autonome e Agenzia delle Entrate;
- g) ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- h) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto della cooperazione**

1. La Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia cooperano, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario, archivio regionale, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione Siciliana e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale della tassa automobilistica nonché del PRA.

2. L'archivio regionale è di esclusiva proprietà della Regione Siciliana che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura, subordinatamente alla tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati, il pieno accesso all'archivio a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione, fermo restando il backup annuale dei dati dello stesso archivio da trasmettere alla Regione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.

Ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis, sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
- eliminare duplicazioni di banche dati;
- contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
- conseguire risparmi di spesa.

### **Articolo 3**

#### **Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)**

1. La gestione degli archivi nazionale e regionale che viene effettuata da ACI e Regione Siciliana comporta la valorizzazione delle componenti comuni in questo comprendendo l'hardware e ed il software necessari allo scopo.

2. L'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware e software (NSTAR Nuovo sistema delle tasse regionali) allo scopo di assicurare, anche nel caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti che ACI deve garantire alla Regione mediante la disponibilità dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98.

3. La Regione fornirà ad ACI gli elementi utili e necessari per migliorare ed integrare le funzionalità del software in argomento basati sulle interazioni con l'archivio regionale/nazionale correlate alle richieste pervenute alla Regione o a nuove esigenze della stessa Regione.

4. Il nuovo sistema di gestione degli archivi, previsti dal DM 418/98, denominato NSTAR sfrutta il moderno paradigma "As A Service".

Grazie a questo approccio, il sistema NSTAR:

- può essere utilizzato dalle Regioni/ Province Autonome per favorire un processo di internalizzazione della gestione del tributo;
- ha un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (contabilità, gestione riscossione coattiva, pagoPA, etc);

- è una componente essenziale del sistema di gestione dell'archivio nazionale ANTA e delle sue funzioni specifiche.

5. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD, consentirà alla Regione Siciliana di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.

6. La gestione condivisa della base dati che costituisce l'Archivio Regionale e la corrispondente porzione di Archivio Nazionale, richiede il costante e continuo aggiornamento ed allineamento che le due Amministrazioni garantiscono attraverso:

- a) le strutture regionali presenti sul territorio;
- b) le Unità Territoriali dell'ACI;
- c) l'acquisizione dei dati necessari alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla fiscalità dell'auto dal PRA, dalla MCTC, dalla ANPR, dalla Sogei ecc.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di svolgimento delle attività e compiti e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità dell'auto ed in particolare dell'archivio della tassa automobilistica della Regione Siciliana**

1. Le modalità di svolgimento della cooperazione per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sono riportate nel relativo Disciplinare, espressamente previsto all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto e ai cui contenuti si rimanda per la descrizione puntuale dei procedimenti/funzionalità.

2. La ripartizione dei compiti, delle attività e delle responsabilità è dettagliata nell'allegato A del disciplinare, denominato "Tabella dei processi, attività e responsabilità", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

3. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione, ad esempio:

- risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse.
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di svolgimento delle attività e compiti, e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità automobilistica ed in particolare dell'archivio nazionale della tassa automobilistica**

1. ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) sul quale vengono integrati i dati provenienti dal PRA e da tutti gli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, procede alla trasmissione di tutti i dati dei pagamenti e degli aggiornamenti che vengono effettuati

direttamente sul proprio archivio: i dati dei pagamenti siano essi ordinari o in fase di recupero, i dati dei rimborsi, i dati delle bonifiche effettuate, ed ogni altro dato acquisito direttamente sui sistemi regionali. La Regione si impegna altresì a comunicare ad ACI tutte le modifiche normative inerenti la tassa automobilistica, al fine di concordare le migliori modalità per l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti oltre alla principale funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.

2. Al fine di garantire sempre l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possano derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli, ACI attiva sul territorio la funzione di assistenza nazionale ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali di competenza della Regione. La correzione delle posizioni fiscali può essere attivata anche direttamente dalla Regione, con la collaborazione di ACI, mediante la segnalazione all'Archivio Nazionale di eventuali incongruenze presenti sul proprio archivio al fine della rettifica della posizione tributaria; effettuata la verifica viene restituito l'esito alla Regione che, con la collaborazione di ACI, procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. È attivo anche il processo inverso.

3. L'intervento dell'Archivio Nazionale può essere richiesto anche per verifiche massive.

4. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, si impegna a trasferire al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero coattivo, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore, oltre a quelli già resi disponibili dalla Regione Siciliana (anagrafe tributaria).

5. ACI, in qualità di titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, per quanto di competenza, affianca la Regione nel governo delle procedure necessarie alla gestione degli errati pagamenti conseguenti alla inesatta individuazione del soggetto attivo di imposta, in tutti i casi in cui il contribuente, per cause a lui non attribuibili, effettua erroneamente il pagamento a favore della Regione o ad altra Amministrazione benché di competenza della medesima Regione. La Regione Siciliana ed ACI collaborano per l'individuazione delle cause della errata attribuzione e per il trasferimento degli errati incassi al corretto soggetto attivo di imposta. ANTA assicura anche il processo inverso. ACI provvede alla correzione negli archivi dell'attribuzione del versamento.

6. La cooperazione tra la Regione Siciliana ed ACI potrà essere estesa al recupero dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, al fine di perseguire la corretta imposizione della tassa automobilistica e migliorare la relativa attività di recupero utilizzando le informazioni contenute nelle contestazioni dei contribuenti.

## **Articolo 6**

### **Piano operativo**

1. ACI e Regione Siciliana definiscono entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare il piano di lavoro annuale.
2. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque all'attuazione dell'Accordo di cooperazione secondo la pianificazione proposta dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

### **Articolo 7** **Rimborso dei costi**

1. I costi sostenuti dalle parti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rendicontati trimestralmente. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo e quantificati da ACI, è contenuta nell'Allegato B al Disciplinare, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

### **Articolo 8** **Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione**

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2026 fino al 31/12/2028.
2. Entro tre mesi dalla data di scadenza le parti possono concordare di prorogare la validità dell'Accordo per un ulteriore anno.
3. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
4. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

### **Articolo 9** **Modifiche normative**

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

### **Articolo 10** **Obblighi in materia di protezione dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Siciliana.
2. ACI e Regione Siciliana sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio Regionale e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.

3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato C del disciplinare, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Per la Regione Siciliana

Il Dirigente Generale

.....

*Documento firmato digitalmente*

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario

.....

*Documento firmato digitalmente*